



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

FAQ

Webinar del 15 marzo 2022

La co-progettazione

(21 marzo 2022)

A) DOMANE SULLA CO-PROGETTAZIONE

1) *Differenza tra co-progettazione, convenzioni e patti di collaborazione.*

R.: la co-progettazione è la metodologia di attivazione di rapporti collaborativi fra PA ed ETS, ai sensi dell'art. 55, c. 3, CTS, la convenzione è l'accordo che regola i rapporti fra le Parti del predetto rapporto collaborativo, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 241/1990, la convenzione è, altresì, la forma di attivazione di un rapporto collaborativo fra PA e APS/ODV, ai sensi dell'art. 56 CTS, mentre i patti di collaborazione sono gli accordi fra PA e cittadini, singoli e associati, stipulati ai sensi della disciplina in materia di partecipazione al procedimento e, ove esistenti, dei regolamenti sui beni comuni..

2) *Proprio perché la co-progettazione non è da intendersi come prestazione di servizio, come regolare i rapporti giuridici rispetto alla gestione di progetti e servizi con enti del terzo settore?*

R.: i rapporti fra PA ed ETS vengono regolati mediante apposita convenzione, che terrà conto di quanto previsto nei seguenti atti:

- a) regolamento ove esistente;
- b) eventuale atto di indirizzo;
- c) avviso e relativi allegati;
- d) esiti dei tavoli di co-progettazione;
- e) progetto condiviso fra PA ed ETS.

3) *è possibile avere un inquadramento del cofinanziamento nell'ambito della coprogettazione. Vincoli e linee guida?*

R.: la Corte costituzionale nella sentenza n. 131/2020 ha chiarito il senso dei rapporti collaborativi, riconducibili alle forme di amministrazione condivisa, di cui agli articoli 55 e ss. CTS, nonché ha indicato gli elementi costitutivi di tale rapporto.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

Uno di questi è la “comunanza di risorse”, elemento da non confondere con il co-finanziamento in senso proprio.

Gli atti a contenuto generale e i singoli Avvisi, pubblicati dall’amministrazione precedente, disciplinano in concreto termini e modalità di “messa in comune di risorse” nell’esercizio della propria discrezionalità.

4) *Le linee guida di giunta sono obbligatorie preventivamente alla co-progettazione?*

R.: Il CTS non stabilisce alcun obbligo in ordine all’approvazione di linee guida o atti di indirizzo rispetto all’attivazione dei procedimenti di co-progettazione, essendo piuttosto facoltà dell’ente nell’esercizio della propria discrezionalità.

5) *Pongo un aspetto che attualmente mi viene posto da enti di terzo settore in rapporto con Enti locali. Ad esempio la preoccupazione dei funzionari di EELL, prima di attivare i tavoli di coprogettazione, di sapere come gestire l'affidamento del servizio a conclusione della fase di coprogettazione.*

R.: le fasi del procedimento di co-progettazione, fino alla relativa conclusione, e la successiva attivazione del rapporto di collaborazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale, oggetto di co-progettazione, devono essere chiaramente previste negli atti della procedura ad evidenza pubblica dall’amministrazione precedente e tengono conto di quanto previsto dai regolamenti sull’amministrazione condivisa, ove esistente.

6) *Co-progettazione non significa gratuità, ma mentre per associazioni di promozione sociale e associazioni di volontariato possiamo pensare a convenzioni e forme di rimborso delle spese, per le cooperative imprese sociali che per loro natura svolgono servizi con lavoratori, come ci regoliamo? Se non è un corrispettivo, però dall'altra parte svolgono azioni progettuali o addirittura servizi, come valorizziamo tale impegno?*

R.: il Codice del Terzo settore si applica alle sole attività di interesse generale, fra quelle elencate dall’art. 5, i cui elementi caratterizzanti sono previsti dall’art. 4 del medesimo Codice. Fermo restando quanto previsto dall’art. 56 per le sole APS e ODV, quale norma di stretta interpretazione, per il resto il CTS prevede la “non lucratività” rispetto ai rapporti collaborativi fra PA ed ETS (da ultimo, Corte costituzionale sentenza n. 72 del 15 marzo 2022).

Gli atti delle procedure ad evidenza pubblica stabiliscono termini e modalità di definizione dei rapporti economici fra le Parti nell’ambito della richiamata “non lucratività”, che non coincide con la “gratuità”.

7) *L'avviso pubblico è sempre necessario? Se la co-progettazione riguarda delle attività da svolgere su una zona specifica e si coinvolgono i soggetti del terzo settore interessati a quell'area e a quei servizi, è necessario fare cmq l'avviso o si possono coinvolgere direttamente quei soggetti interessati? E se con questi soggetti c'è un accordo a monte che riguarda la generalità dei servizi, può bastare?*

R.: è l’evidenza pubblica ad esse sempre necessaria, con la conseguenza che le amministrazioni precedenti stabiliscono – in termini generali – negli atti regolamentari oppure negli avvisi le modalità di individuazione degli ETS con i quali attivare forme di collaborazione per lo svolgimento delle attività di interesse generale.



Anche laddove si utilizzi un elenco aperto, riservato ai soli ETS, in ogni caso l'attivazione dell'elenco deve essere preceduto dalla pubblicazione di un avviso, mentre l'elenco deve essere aperto, con conseguente possibilità per gli ETS di chiedere di farne parte. Le amministrazioni procedenti disciplinano l'aggiornamento e la tenuta dell'elenco, nonché le modalità di individuazione degli ETS iscritti nei richiamati Elenchi, nel rispetto della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

8) *chiedo se le risorse messe a disposizione dall'Ente devono essere versate previa fattura dell'ETS o a titolo di contributo.*

R.: Le risorse eventualmente messe a disposizione dall'ente pubblico, come confermato dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS, adottate con DM n. 72/2021, sono riconducibili ai contributi, ai sensi dell'art. 12 della legge n. 241/1990.

9) *la procedura di individuazione dei soggetti del terzo settore può essere fatta tramite le piattaforme digitali regionali?*

R.: la procedura di individuazione degli ETS può avvenire mediante piattaforme digitali regionali, laddove queste ultime costituiscano modalità di svolgimento dei procedimenti amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990.

10) *penso che per facilitare la promozione della metodologia di co-programmazione e lo strumento della co-progettazione e renderli più familiari alla pubblica amministrazione, sarebbe utile una valutazione di impatto sui progetti e sui servizi generato dall'appalto e dalla co-progettazione. Nel senso che per valorizzare la procedura della co-progettazione e quello che produce, potrebbe essere interessante una ricerca sociale per mettere a confronto gli strumenti utilizzati dalla pubblica amministrazione per evidenziare gli effetti di strumenti innovativi*

R.: la considerazione sopra riportata e la relativa proposta, pur non essendo un quesito, merita di essere riportata perché evidenzia correttamente i tratti distintivi fra un appalto ed una co-progettazione; strumenti che dovrebbero essere analizzati ed applicati non solo in relazione alle rispettive finalità peculiarità e regime giuridico, ma anche alla luce della valutazione comparativa fra i possibili impatti conseguenti al loro utilizzo.

11) *Come si può conciliare la posizione restrittiva del giudice amministrativo e della Corte di Giustizia UE nei confronti della co-progettazione e segnatamente che "un contratto non può esulare dalla nozione di appalto pubblico per il solo fatto che la remunerazione in esso prevista sia limitata al rimborso delle spese sostenute per fornire il servizio convenuto" con la regolazione dei rapporti economici in sede di convenzione con l'ente del terzo settore, per non incorrere in un appalto di servizio mascherato da coprogettazione e gestione del servizio? È di fatto impossibile che una cooperativa sociale possa espletare un servizio co-progettato senza il rimborso almeno delle spese di personale.*

R.: la domanda pone correttamente in risalto i due elementi che la giurisprudenza, europea ed interna, utilizzano ai fini della riconducibilità della fattispecie in concreto considerata alla disciplina in materia di



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

contratti pubblici; in primo luogo, la nozione “ampia” di appalto, quale contratto a titolo oneroso, l’altro quello dell’ininfluenza del *nomenjuris* utilizzato.

Ciò posto, al fine di rispettare i principi enunciati nelle pronunce consolidate della giurisprudenza, come richiamato nel quesito, occorre che la co-progettazione attivi un rapporto di collaborazione, regolato da un accordo (convenzione), la cui causa non è uno “scambio” fra un’amministrazione aggiudicatrice e un operatore economico, quanto piuttosto lo svolgimento di una o più attività di interesse generale, rivolte alla comunità, senza fini di lucro.

12) Slide 9, criteri di valutazione/co-progettazione a valle. Possibile anche per gara concessione impianti sportivi quindi?

R.: sì, se e nella misura in cui la co-progettazione venga attivata da ETS, iscritti nel RUNTS, e la gestione di impianti sportivi si svolga in concreto, altresì, come attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 CTS.

13) la relazione tecnica con l’indicazione del valore d’uso degli immobili è obbligatoria? come si calcola il valore d’uso degli immobili?

R.: la relazione tecnica nelle Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS viene indicata come buona prassi, al pari della determinazione e indicazione del c.d. valore d’uso dell’immobile oggetto di affidamento. Il valore d’uso – fermo restando quanto eventualmente previsto nei vigenti regolamenti in materia di affidamento di beni – può essere individuato, anche mediante indagini di mercato, come il valore risultante dagli oneri necessari per poterne disporre, in relazione al suo utilizzo, sulla base di un valido titolo giuridico, dei relativi oneri di gestione (comprese le utenze) e tenuto conto del relativo stato.

14) Il problema di pubblicazione dell’avviso viene fuori quando ci sono bandi di finanziamento che non danno tempi congrui per procedere con l’avviso pubblico e poi co-progettare. In questo caso, si può evitare l’avviso se abbiamo già rapporti consolidati con ETS che sono interessate a quel tipo di co-progettazione?

R.: si può omettere la pubblicazione di un avviso, finalizzato all’individuazione di ETS con i quali co-progettare per partecipare ad un procedimento per il finanziamento di attività o di interventi laddove gli ETS, in possesso dei requisiti previsti dal bando di finanziamento, al quale si intenda rispondere, siano comunque stati individuati mediante procedura ad evidenza pubblica, ivi compresa quella finalizzata all’istituzione di un elenco aperto di ETS, ed i cui atti abbiamo previsto la possibilità di utilizzare il partenariato così individuato mediante clausole precise e univoche, in modo che risultino garantiti i principi di trasparenza e di parità di trattamento.

15) Non posso prorogare la co-progettazione di 6 mesi nelle more di nuova co-progettazione? attingendo all’art. 106 codice contratti

R.: gli istituti del codice dei contratti pubblici, quali ad esempio la proroga, non trovano applicazione alla co-progettazione. La richiamata finalità può in ogni caso essere realizzata prevedendo negli atti della procedura di co-progettazione la facoltà per le Parti di prolungare la durata del rapporto collaborativo.



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

16) e l'annosa questione di copertura delle spese generali?

R.: fermo restando quanto eventualmente previsto nei vigenti regolamenti, gli atti delle procedure di co-progettazione possono disciplinare le ipotesi, modalità e limiti di riconoscimento delle spese generali sostenute dagli ETS partner.

17) L'allegato scheda-tecnica rischia di essere un duplicato dell'Avviso. Quali sono gli elementi distintivi?

R.: Le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS indicano quali buone prassi la pubblicazione degli Avvisi e dei relativi allegati, fra cui un documento progettuale, al quale può essere ricondotta la scheda tecnica oggetto di quesito.

Ciò posto, l'Avviso dovrebbe avere ad oggetto le clausole relative alle modalità ed ai termini di partecipazione al procedimento, nonché le fasi del procedimento, compresa l'eventuale comparazione di proposte progettuali.

La "scheda tecnica"- analogamente a quanto avviene nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici (*i.e.* capitolato tecnico) – avrebbe, invece, ad oggetto i profili esclusivamente tecnici, precisando gli elementi minimi ritenuti necessari e funzionali per lo svolgimento delle attività di interesse generale, da parte dell'amministrazione procedente, anche in rapporto agli strumenti di programmazione e di pianificazione, generali e settoriali.

La scheda tecnica costituisce la base da implementare e sviluppare nell'ambito dei successivi tavoli di co-progettazione.

18) Come regolare un rapporto con le Caritas che gestiscono ad esempio la fornitura di generi alimentari, con le quali non è possibile arrivare alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 56 non essendo possibile iscriverle al RUNTS? È possibile erogare contributo sulla base del regolamento dell'ente? A tal riguardo chiedo se ci sono regolamenti aggiornati per l'erogazione di contributi da prendere a riferimento.

R.: gli enti pubblici, anche in attuazione del relativo Statuto ed in applicazione degli eventuali regolamenti generali, possono concedere contributi ed attivare rapporti di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990 e, dunque, ad esito di procedimenti ad evidenza pubblica.

19) Come regolare un rapporto con le Caritas che gestiscono ad esempio la fornitura di generi alimentari, con le quali non è possibile arrivare alla stipula di convenzione ai sensi dell'art. 56 non essendo possibile iscriverle al RUNTS? È possibile erogare contributo sulla base del regolamento dell'ente? A tal riguardo chiedo se ci sono regolamenti aggiornati per l'erogazione di contributi da prendere a riferimento.

R.: gli enti pubblici, anche in attuazione del relativo Statuto ed in applicazione degli eventuali regolamenti generali, possono concedere contributi ed attivare rapporti di collaborazione ai sensi della legge n. 241/1990 e, dunque, ad esito di procedimenti ad evidenza pubblica.



20) *Anche lo schema di Convenzione così come la scheda tecnica rischiano di essere duplicati di un Avviso. È possibile fare l'approvazione della Convenzione in sede di affidamento? Tanto più che essendo co-progettazione, la Convenzione terrà conto di ulteriori proposte*

R.: le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS indicano nell'Avviso e nei relativi allegati una buona prassi. Fra gli allegati è indicato anche lo schema di convenzione.

Si ritiene che lo schema di convenzione favorisca il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento, dal momento che gli ETS interessati a partecipare al procedimento sono messi in condizione di conoscere gli elementi minimi stabiliti dall'amministrazione precedente, fermo restando l'implementazione della stessa ad esito dei tavoli di co-progettazione.

21) *Nel caso in cui un soggetto (es. associazione non riconosciuta) sogg. del terzo settore ai sensi dell'art. 4 (CDS) partecipi alla coprogettazione, ma non sia ancora iscritto nel RUNTS, alla conclusione del procedimento, possiamo come PA (validamente) sottoscrivere la convenzione ai sensi dell'art. 56 (CDS)?*

R.: gli istituti del CTS, compresa la convenzione con APS e ODV, di cui all'art. 56, presuppongono che la PA attivi un rapporto di partenariato con ETS, fra quelli indicati dall'art. 4 del CTS, iscritti nel RUNTS e fermo restando il regime transitorio di cui all'art. 101 del medesimo Codice.

Ne deriva che le PA non possono attivare forme di partenariato con soggetti che non rivestono la qualifica di ETS, così come la perdita di tale qualifica comporta la risoluzione automatica degli accordi in essere per sopravvenuta carenza di uno degli elementi costitutivi stabiliti dal CTS.

22) *Stiamo valutando la coprogettazione con ETS per la gestione di un parco pubblico con spazio di preparazione cibi e somministrazione. Come si può gestire l'utilizzo temporaneo dello spazio da parte di soggetti terzi che non appartengono al terzo settore? Ad esempio, feste di partiti politici che tradizionalmente si svolgono in quello spazio. Si può inquadrare come rimborso spese per l'utilizzo dello spazio?*

R.: le amministrazioni precedenti nei propri atti con i quali attivano un procedimento di co-progettazione possono disciplinare l'utilizzo temporaneo di spazi ed immobili pubblici, sia ai sensi dell'art. 70 CTS, che dell'eventuale vigente regolamento di settore e, da ultimo, ai sensi della legge n. 241/1990. Inoltre, gli atti possono coordinare le attività poste in essere da soggetti diversi da ETS con quella svolta da ETS, ai sensi dell'art. 55, terzo comma, CTS.

23) *revisione della convenzione può riguardare anche aumenti del costo del lavoro?*

R.: il CTS tutela, fra l'altro, il diritto dei lavoratori nell'ambito del Terzo settore in relazione allo svolgimento delle attività di interesse generale, con il rinvio alla disciplina di settore e dei CCNL di riferimento, ai sensi dell'art. 16.



Le convenzioni, pertanto, possono e, in applicazione del richiamato art. 16 CTS, dovrebbero prevedere la revisione, *rectius* l'aggiornamento del costo del lavoro.

24) *è possibile che il quadro economico delle risorse messe a disposizione dalle Parti da inserire in convenzione sia frutto della co-progettazione? quindi non previsto già nell'Avviso pubblico.*

R.: il quadro economico può essere previsto all'interno dell'Avviso, pubblicato dall'Amministrazione procedente, o in apposito allegato, laddove siano previste risorse pubbliche messe a disposizione dell'individuando partenariato, fermo restando che – come correttamente osservato nel quesito – il quadro economico definitivo sarà la conseguenza del procedimento di co-progettazione.

25) *Chiedo anche conferma che in esito al procedimento ad evidenza pubblica della co-progettazione, il cig non vada richiesto relativamente all'importo massimo previsto a carico dell'ente da riconoscere all'ETS per le attività o servizi richiesti.*

R.: il CIG identifica una procedura di affidamento di un servizio, assoggettato alla disciplina prevista dal vigente codice dei contratti pubblici. Pertanto, alle procedure di co-progettazione, disciplinate dal CTS e dalle Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS, non si applica la disciplina sopra richiamata, anche a seguito delle modifiche apportate con la legge n. 120/2020 agli articoli 30, comma 8, 59 e 140 del richiamato codice dei contratti pubblici.

26) *Nella pagina 14 c'era un riferimento alla disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Ho perso la spiegazione o è stata saltata?*

R.: le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS rinviano alla vigente disciplina in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, laddove gli atti pubblicati dalle amministrazioni procedenti prevedano il riconoscimento di contributi pubblici in favore degli ETS.

27) *sono molto interessata alla co-progettazione e patti locali per la lettura, avete qualche esempio da indicarmi?.*

R.: per quanto di conoscenza, non risultano essere stati attivati e formalizzati patti locali per la lettura mediante co-progettazione, ai sensi del CTS.

28) *mi chiedo come la coprogettazione si leghi alle varie tipologie di finanziamento pubblico. per esempio, lei diceva che in ambito di rendicontazione è preferibile un meccanismo semplificato, se penso alle coprogettazioni con fondi Sai non si rientra in questa casistica dato la complessità' della documentazione richiesta. Come sono conciliabili i due elementi coprogettazione e fondi di finanziamento/modalità di rendicontazione?*



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE

M



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

R.: il CTS stabilisce il dovere per le amministrazioni pubbliche, che conferiscano risorse a vario titolo in favore degli ETS, di controllarne il concreto utilizzo in conformità alle finalità per le quali siano state concesse e nel rispetto del Codice.

Le Amministrazioni procedenti, fermo restando le discipline di settore, possono disciplinare – nei propri atti a contenuto generale, inclusi i regolamenti, o negli Avvisi e nei relativi allegati – termini e modalità, anche semplificate, delle attività di rendicontazione, monitoraggio e controllo delle attività di interesse generale svolte dagli ETS.

Si ricorda, a tale proposito, che l'azione delle amministrazioni pubbliche deve garantire fra l'altro, oltre il principio di legalità e di buon andamento, il rispetto dei principi di buona fede e di collaborazione, nonché quelli di proporzionalità e ragionevolezza

29) si potrà approfondire, in un webinar successivo, con un esempio pratico di co-progettazione? ad esempio nella progettazione dei servizi di accoglienza, SAI?.

R.: gli organizzatori del percorso formativo stanno organizzando un focus dedicato al tema del rapporto fra disciplina di settore in materia di accoglienza e gli istituti collaborativi del CTS.

30) Noi stiamo prevedendo una co-progettazione anche per l'attuazione di iniziative culturali, che possono rientrare in una sorta di Festival di lungo periodo (raccolgendo iniziative da maggio a settembre), mettendo a disposizione delle location e dei contributi - prevedendo appunto un cofinanziamento. Mi sembra possibile, ma non l'ho visto nell'elenco delle slide "Co-progettazione e ...". è possibile?.

R.: la co-progettazione, così come tutte forme di partenariato previste dal Titolo VII del CTS, ad eccezione delle convenzioni con APS e ODV, di cui all'art. 56, trovano applicazione a tutte le attività di interesse generale, elencate dall'art. 5 CTS e, dunque, anche all'ipotesi considerata nel quesito.

31) Come può l'Ente Pubblico poi selezionare con chi co-progettare quando si ha un elenco (o Albo) di Enti di Terzo Settore?

R.: come rilevato in risposta ad un precedente quesito, l'Amministrazione procedente intanto – laddove decida di avvalersi di un elenco aperto di ETS – deve comunque svolgere un procedimento ad evidenza pubblica, finalizzato ad individuare gli ETS da iscrivere nel richiamato Elenco.

Nell'istituire detto Elenco l'Amministrazione ne disciplina la tenuta e la sua applicazione, ad esempio rispetto all'attivazione di rapporti diretti di collaborazione con ETS iscritti o, in alternativa, previa comparazione di proposte progettuali.

Le Amministrazioni procedenti, a tale ultimo riguardo, devono rispettare i principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento, dando conto delle scelte di individuazione degli ETS con i quali attivare rapporti di collaborazione.



32) *se da una parte l'elenco degli enti del terzo settore accreditati potrebbe essere interessante, in realtà se voglio lavorare al recupero di un'area dismessa o sottoutilizzata con gli enti di cittadinanza attiva di quel luogo (place-based) non dovrei andare a pescare da una lista precompilata ma proprio con quei soggetti che conoscono i bisogni di quel luogo specifico?*

R.: le forme di partenariato con ETS, eventualmente "accreditati", ad esito di procedure ad evidenza pubblica, si distinguono dall'attivazione di forme di collaborazione con cittadini, singoli ed associati, che non sono ETS, ai sensi dell'art. 4 del CTS, anche finalizzate alla cura di beni comuni.

Le amministrazioni procedenti godono di ampia discrezionalità, politica e tecnica, nell'attivazione delle diverse forme di coinvolgimento dei cittadini, in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale.

33) *Con riferimento all'art. 82 commi 4 e 5 del D.lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore), gli accordi integrativi o sostitutivi del provvedimento ex art. 11 della L. 241/1990, conseguenti alla co-progettazione di interventi con enti del Terzo settore, sono esenti da imposte di bollo e registro, in caso di trasferimenti?*

R.: la disciplina fiscale prevista dal CTS sarà oggetto del prossimo *webinar* dell'11 aprile 2022.

34) *è corretto pubblicare l'avviso di co-progettazione oltre che su sito e all'Albo pretorio anche in amministrazione trasparente sez. sovvenzione contributi - criteri e modalità?*

R.: le Linee guida ministeriali sul rapporto fra PA ed ETS dedicano uno specifico paragrafo (il sesto) al regime in materia di pubblicità e di trasparenza, al quale si rinvia per rinvenire la risposta al quesito posto.

35) *Se sopra soglia a mezzo di SIMOG o a semplice SmartCIG?*

R.: si rinvia a precedente quesito in materia di CIG.

36) *Cosa significa tenere Avvisi aperti? Attingere al partenariato in ogni momento e con determinazione dirigenziale implementare la spesa?*

R.: fermo restando quanto già osservato in precedenti quesiti analoghi, si precisa che per avviso "aperto" si intende un avviso finalizzato all'individuazione di ETS da inserire in un Elenco parimenti "aperto", nel quale pertanto è possibile iscriversi presentando domanda, anche in epoca successiva all'istituzione dell'Elenco, previa istruttoria della domanda medesima e chiusura del relativo procedimento, ai sensi della legge n. 241/1990 sul procedimento amministrativo.

37) *potreste dirmi quali sono i provvedimenti che il comune deve adottare per l'amministrazione condivisa? Regolamento? Delibera di Giunta, DUP?*

R.: ai fini della corretta attivazione delle forme di partenariato, previste dal CTS, le amministrazioni procedenti sono tenute ad assumere gli atti per la formale attivazione e conclusione dei procedimenti



UNIONE EUROPEA
Fondo Sociale Europeo

PON
INCLUSIONE



MINISTERO del LAVORO
e delle POLITICHE SOCIALI

amministrativi, ai sensi della legge n. 241/1990, mentre gli atti richiamati nel quesito sono espressione della discrezionalità delle singole Amministrazioni.

38) stiamo attivando un processo di co-progettazione in ambito culturale sia con riferimento ad iniziative culturali (manifestazioni etc) sia di valorizzazione di beni culturali. Essendoci la possibilità di gestione di introiti (incassi da bigliettazione, etc) da parte degli ETS che saranno coinvolti nelle azioni co-progettate, come può essere disciplinato questo aspetto nella convenzione. Può segnalarci qualche iniziativa già in atto in questo ambito?

R.: gli aspetti economici relativi al rapporto di collaborazione fra PA ed ETS devono essere disciplinati a valle dalla convenzione, ma a monte dagli atti della procedura ad evidenza pubblica, indetta dall'Amministrazione precedente, anche su impulso di ETS, a garanzia dei principi di trasparenza, pubblicità e parità di trattamento. Inoltre, trattandosi di attività di interesse generale, dovrà trattarsi di attività non lucrative.